

Disposizione tecnica di funzionamento n. 10 rev. 6 PCE

(ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento della piattaforma dei conti energia a termine)

Titolo	Presentazione e restituzione delle garanzie
---------------	--

Riferimenti normativi	Articolo 56, commi 56.1 e 56.1bis, Articolo 57, commi 57.10 bis e 57.12 del Regolamento
-----------------------	---

In vigore dal 28 novembre 2019

Positivamente verificata dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con determinazione del 5 aprile 2007

1. Premessa

L'articolo 56, commi 56.1, del Regolamento prevede che l'operatore PA presenta garanzie esclusivamente nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto corrente bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere di cui all'articolo 55 del Regolamento secondo le modalità previste in DTF.

L'articolo 56, commi 56.1bis, del Regolamento prevede in alternativa o cumulativamente alle garanzie prestate nella forma di fideiussione, gli operatori non PA possono prestare garanzie nella forma di deposito infruttifero in contante da versare sul conto bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere secondo le modalità definite nelle DTF.

L'articolo 57, comma 57.10 bis del Regolamento prevede che qualora la verifica della richiesta di restituzione della fideiussione presentata dall'operatore abbia esito positivo, il GME comunica all'operatore l'immediata decorrenza della validità delle modifiche richieste ai fini delle verifiche di congruità e procede alla restituzione della fideiussione secondo le modalità previste in DTF.

L'articolo 57, comma 57.12 del Regolamento prevede che qualora la verifica della richiesta di restituzione del deposito infruttifero abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità e il GME procederà alla restituzione del deposito infruttifero secondo le modalità previste in DTF. Nel caso di modifica in aumento del deposito, l'operatore versa, secondo le modalità previste in DTF, la relativa somma sul conto bancario tenuto dal GME presso l'istituto tesoriere.

2. Presentazione del deposito

La presentazione ovvero la modifica in aumento del deposito dovrà essere effettuata dall'operatore mediante SEPA Credit Transfer con Priority o procedure equivalenti dal conto corrente le cui coordinate bancarie sono state previamente comunicate al GME ai sensi dell'articolo 24, comma 24.1 del Regolamento secondo le modalità individuate nella DTF 6 PCE.

3. Restituzione della garanzia

Ai sensi dell'articolo 57, commi 57.10 bis e 57.12, l'operatore può in ogni momento richiedere, rispettivamente, la restituzione:

- delle fideiussioni presentate ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, lettere a) e b) del Regolamento;
- totale o parziale della somma depositata ai sensi dell'articolo 56, comma 56.1, lettera c) e comma 56.1 bis del Regolamento.

L'accettazione di tali richieste è subordinata alla positiva verifica da parte del GME sugli importi per i quali l'operatore richiedente risulti essere esposto. Qualora la verifica abbia esito positivo, la modifica in riduzione dell'ammontare garantito avrà validità immediata ai fini delle verifiche di congruità e il GME:

- in caso di fideiussione, comunicherà all'istituto tesoriere di provvedere alla restituzione della stessa all'indirizzo riportato nel testo della fideiussione o alternativamente ai riferimenti indicati dall'operatore nella richiesta di restituzione;
- in caso di deposito infruttifero, provvederà alla restituzione dello stesso accreditando tramite SEPA Credit Transfer Urgente/Priority la somma sul conto corrente bancario indicato dall'operatore ai sensi dell'Articolo 24, comma 24.1 del Regolamento secondo le modalità di cui al precedente paragrafo 2.